

Ordinanza del Consiglio dei PF concernente il versamento di un'indennità al personale del settore dei PF nel 2008

172.220.111.82

del 3 aprile 2008 (Stato 1° luglio 2008)

Approvata dal Consiglio federale il 7 maggio 2008

Il Consiglio dei PF,

visti gli articoli 15 e 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000¹ sul personale federale (LPers);

visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 2000²,
ordina:

Art. 1 Avanti diritto

¹ Nel 2008 è versata un'indennità assicurata presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA nel quadro delle disposizioni regolamentari agli impiegati del settore dei PF il cui rapporto di lavoro è iniziato prima del 1° gennaio 2008 e non è risolto al momento del versamento dell'indennità.

² Nel 2008 è versata un'indennità non assicurata agli impiegati del settore dei PF il cui rapporto di lavoro è iniziato prima del 1° gennaio 2008 e che al momento del versamento dell'indennità hanno già lasciato l'impiego in seguito a pensionamento nel 2008.

Art. 2 Ammontare

¹ L'indennità ammonta a:

- a. per gli impiegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del 15 marzo 2001³ sul personale del settore dei PF e le persone in formazione: 0,95 per cento della somma dello stipendio annuo e degli assegni di custodia previsti dall'ordinanza del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei PF;
- b. per i professori: 0,95 per cento della somma dello stipendio annuo e degli assegni di custodia previsti dall'ordinanza del 18 settembre 2003⁴ sul corpo professorale dei PF.

² L'ammontare dell'indennità dipende dal tasso di occupazione e dallo stipendio annuo al momento del versamento dell'indennità o all'ultimo giorno del rapporto di lavoro.

RU 2008 2281

¹ RS 172.220.1

² RS 172.220.11

³ RS 172.220.113

⁴ RS 172.220.113.40

Art. 3 Non aventi diritto

Non hanno diritto all'indennità:

- a. gli impiegati le cui prestazioni non soddisfano le esigenze;
- b. gli impiegati nei cui confronti è in corso un procedimento disciplinare;
- c. i lavoratori impiegati in modo irregolare;
- d. i beneficiari di una rendita riassunti.

Art. 4 Versamento

¹ L'indennità è versata insieme allo stipendio di agosto.

² L'indennità è versata dall'istituzione con cui la persona impiegata intrattiene un rapporto di lavoro al momento del versamento dell'indennità o ha intrattenuto il suo ultimo rapporto di lavoro.

³ Alle persone impiegate che al momento del versamento sono in congedo di lunga durata o in congedo non pagato, l'indennità è versata con il primo stipendio successivo alla ripresa del lavoro.

Art. 5 Ripercussioni

L'indennità non si ripercuote su un'eventuale tredicesima mensilità, sui premi di fedeltà, sul pagamento dello stipendio in caso di decesso e sull'indennità di vacanze.

Art. 6 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 15 marzo 2001⁵ sul personale del settore dei PF

Gli allegati 2 e 4 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

2. Ordinanza del 18 settembre 2003⁶ sul corpo professorale dei PF

Art. 16 cpv. 2

...

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008 con effetto sino al 31 dicembre 2008.

⁵ RS 172.220.113. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

⁶ RS 172.220.113.40. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.